



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della famiglia

BANDO DI PARTECIPAZIONE

Premi per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo
e della solidarietà tra le generazioni

Anno 2012

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente bando disciplina i criteri per l'attribuzione di premi in denaro destinati alla valorizzazione di iniziative già realizzate da persone fisiche e di progetti volti a promuovere l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni proposti da enti locali e soggetti privati senza fini di lucro diversi dalle persone fisiche, comunque denominati, con esclusione delle associazioni partitiche o sindacali.

2. A ciascuna iniziativa già realizzata e selezionata verrà attribuito un premio pari ad € 30.000, fino al raggiungimento di un importo complessivo massimo di € 600.000,00.

3. A ciascun progetto da realizzare selezionato verrà attribuito un contributo finanziario fino a € 100.000, entro l'importo complessivo massimo di € 4. 400.000,00.

Art. 2

(Commissioni di valutazione)

1. La valutazione delle iniziative già realizzate e dei progetti di futura realizzazione è effettuata, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 del presente bando, da due distinte Commissioni nominate dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e composte da tre membri titolari e tre supplenti, coordinati da un presidente e, in mancanza, da un vicepresidente.

Art. 3

(Iniziative ammesse alla valutazione)

1. In considerazione della proclamazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) con decisione N. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio dell’Unione Europea, sono ammesse alla valutazione le iniziative già realizzate ed i progetti sperimentali da realizzare volti alla promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, nonché ad incentivare la partecipazione attiva degli anziani alla vita familiare e sociale nell’ambito degli obiettivi indicati dalla suindicata Decisione europea.

Art. 4
(Iniziative già realizzate)

1. Le iniziative già realizzate dovranno essere state attuate da parte di persone fisiche, ed il soggetto proponente dovrà essere formalmente presentato, con le modalità indicate al successivo articolo 10, comma 3, lett. c), da un ente o da un’associazione operante nel settore d’interesse del presente bando.
2. Le iniziative ammesse a valutazione non dovranno essersi concluse in data anteriore ai dodici mesi precedenti l’emanazione del presente bando e dovranno essersi protratte nel tempo, dal momento di avvio a quello della loro conclusione, per non meno di ventiquattro mesi.

Art. 5
(Progetti da realizzare)

1. I progetti da realizzare potranno essere proposti da enti locali e soggetti privati senza fini di lucro diversi dalle persone fisiche, comunque denominati, con esclusione delle associazioni partitiche o sindacali. In particolar modo, il soggetto proponente di natura privata dovrà garantire una capacità amministrativa, finanziaria e operativa adeguata al fine di attuare la proposta progettuale presentata, mediante l’iscrizione ad albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, o altre certificazioni.
2. I progetti da realizzare dovranno avere una durata massima di 24 mesi a partire dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3.
3. I soggetti proponenti i progetti selezionati dovranno stipulare, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’attribuzione del contributo, un’apposita convenzione con il Dipartimento per la disciplina dei reciproci rapporti, anche ai fini della materiale erogazione dei contributi attribuiti.
4. L’erogazione dei contributi finanziari a favore dei progetti selezionati avverrà in tre fasi successive:
 - a) il 30% non prima di tre mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 3 previa presentazione di una relazione sulle attività svolte e una relativa rendicontazione delle spese sostenute, per un importo non inferiore alla percentuale del contributo da erogare;
 - b) il 40% non prima di dodici mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 3, previa presentazione di una relazione sulle attività svolte e una relativa rendicontazione delle ulteriori spese sostenute, per un importo non inferiore alla percentuale del contributo;
 - c) il 30% dopo la conclusione del progetto, o la scadenza del termine di 24 mesi, previa presentazione di una rendicontazione finale, corredata da una relazione tecnica riferita a tutte le attività realizzate.

Art. 6
(Criteri di valutazione delle iniziative già realizzate)

1. La valutazione delle iniziative già realizzate è effettuata dalla Commissione di cui all’articolo 2 con riferimento alla qualità, all’innovatività e alla adeguatezza a promuovere la creazione di una cultura dell’invecchiamento attivo basata su una società per tutte le età.

2. Per ciascun progetto proposto la Commissione può attribuire un punteggio massimo di 40 punti, così suddiviso:

a) Qualità, innovatività e adeguatezza a promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo basata su una società per tutte le età e a favorire la solidarietà tra le generazioni: massimo punti 20.

Indicatori:

1) rispondenza del progetto alle finalità definite nella decisione N. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea di proclamazione dell'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni 2012;

2) innovatività del progetto rispetto a pratiche già esistenti sul territorio;

3) ampiezza della platea dei beneficiari,

b) Impatto dell'iniziativa: massimo punti 10.

Indicatori:

1) idoneità del progetto ad avere un effetto di capacitazione personale e territoriale;

2) idoneità del progetto ad instaurare rapporti virtuosi tra le generazioni;

c) Stabilità dell'iniziativa: massimo punti 10.

Indicatori:

1) congruità delle risorse umane e strumentali impiegate in relazione alla possibilità di reiterare quanto più possibile il progetto nel corso del tempo;

2) durata dell'iniziativa realizzata;

3. Nella prima riunione la Commissione fissa i criteri di ripartizione dei punteggi tra i diversi indicatori.

Art. 7

(Criteri di valutazione dei progetti da realizzare)

1. La valutazione dei progetti è effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 2 con riferimento alla qualità, all'innovatività e alla adeguatezza a promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo basata su una società per tutte le età.

2. Per ciascun progetto proposto la Commissione può attribuire un punteggio massimo di 40 punti, così suddiviso:

a) Qualità, innovatività e adeguatezza a promuovere la creazione di una cultura dell'invecchiamento attivo basata su una società per tutte le età e a favorire la solidarietà tra le generazioni: massimo punti 10.

Indicatori:

1) rispondenza del progetto alle finalità definite nella decisione N. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea di proclamazione dell'Anno europeo per l'invecchiamento attivo e la solidarietà tra le generazioni 2012;

2) innovatività del progetto rispetto a pratiche già esistenti sul territorio;

3) ampiezza della platea dei beneficiari.

b) Impatto del progetto: massimo punti 10.

Indicatori:

- 1) idoneità del progetto ad avere un effetto di capacitazione personale e territoriale;
- 2) idoneità del progetto ad instaurare rapporti virtuosi tra le generazioni.

c) Elaborazione della proposta progettuale: massimo punti 10.

Indicatori:

- 1) indicazione chiara ed analitica degli obiettivi e dei fabbisogni del progetto;
- 2) previsione di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione.

d) Stabilità del progetto: massimo punti 10

Indicatori:

- 1) congruità delle risorse umane e strumentali previste, in relazione ai costi preventivati nel progetto;
- 2) efficiente ed efficace previsione di impiego delle risorse umane e strumentali in relazione agli obiettivi ed alle finalità del progetto.

3. Nella prima riunione la Commissione fissa i criteri di ripartizione dei punteggi tra i diversi indicatori.

Art. 8

(Costi ammissibili per i progetti da realizzare)

1. I costi progettuali devono essere:

- a) necessari per la realizzazione delle attività previste dal progetto;
- b) previsti nel piano finanziario presentato;
- c) da sostenere in un momento successivo alla stipula della convenzione.

2. Sono ammessi i seguenti costi:

- a) costi per il personale, ivi comprese eventuali spese di viaggio e di soggiorno (tale voce non può superare il 40% del costo complessivo del progetto);
- b) spese per l'acquisto di servizi e forniture necessari per la realizzazione delle attività progettuali;
- c) altri costi derivanti dalle attività di realizzazione del progetto, quali, a titolo esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, pubblicazioni;
- d) spese generali, nel limite del 10% del costo complessivo del progetto.

3. I costi di cui al comma 2, lettera a), sono quelli che derivano da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero da altri contratti atipici, comunque denominati.

4. I contributi finanziari non possono essere destinati all'acquisto ovvero alla costruzione di nuove infrastrutture, fatta eccezione per eventuali lavori di manutenzione strettamente necessari alle attività di realizzazione del progetto.

Art. 9

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione di cui ai successivi articoli 10 e 11 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Mercede, 9 – 00187 Roma, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre il 25

settembre 2012, a pena di esclusione. Nella busta chiusa contenente la documentazione di cui all'articolo 10, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Premi per iniziative già realizzate di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”. Nella busta chiusa contenente la documentazione di cui all'articolo 11, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Premi per progetti da realizzare per la promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”.

2. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 10

*(Domanda e documentazione utile alla partecipazione
dei soggetti proponenti le iniziative già realizzate)*

1. Non potranno essere presentate più domande riferite alla stessa iniziativa.
2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO A), dovrà essere presentata dal soggetto titolare del progetto.
3. Alla domanda di partecipazione di cui al comma 2 devono essere allegati, a pena di esclusione:
 - a) una relazione dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa, redatta secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO B);
 - b) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, redatta secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO C). I dati forniti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Con l'invio della candidatura e della documentazione il soggetto proponente accetta che detti dati vengano utilizzati nei modi e per gli obiettivi previsti dal presente bando, nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs n.196 del 2003;
 - c) la lettera di presentazione prevista dall'articolo 4, comma 1.
4. La domanda di cui al comma 2 dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione attestante che il soggetto proponente del progetto non abbia fruito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di contributi finanziari ai sensi dell'articolo 9 della legge n.53 del 2000.
5. La domanda di cui al comma 2, nonché i documenti di cui al comma 3, dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico, su apposito CD. I modelli della documentazione richiesta saranno disponibili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia: www.politicafamiglia.it.

Art. 11

*(Domanda e documentazione utile alla partecipazione
dei soggetti proponenti i progetti da realizzare)*

1. Non potranno essere presentate più domande riferite allo stesso progetto.
2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando (ALLEGATO D), dovrà essere presentata dal soggetto titolare del progetto.

3. Alla domanda di partecipazione di cui al comma 2 devono essere allegati, a pena di esclusione:

- a) il piano economico-finanziario del progetto, redatto secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO E);
- b) una relazione dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa, redatta secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO F);
- c) la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, redatta secondo il modello allegato al presente bando (ALLEGATO G). I dati forniti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della presente procedura. Con l'invio della candidatura e della documentazione il soggetto proponente accetta che detti dati vengano utilizzati nei modi e per gli obiettivi previsti dal presente bando, nel rispetto della disciplina recata dal D.Lgs n.196 del 2003.

4. La domanda di cui al comma 2 dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione attestante che il soggetto proponente del progetto non abbia fruito, nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, di contributi finanziari ai sensi dell'articolo 9 della legge n.53 del 2000 e non abbia conseguito un premio o una menzione speciale o contributi nell'ambito del Premio Amico della famiglia.

5. La domanda di cui al comma 2, nonché i documenti di cui al comma 3, dovranno essere trasmessi anche in formato elettronico (*excel o word*), su apposito CD. I modelli della documentazione richiesta saranno disponibili sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia: www.politicafamiglia.it.

Roma, 25 luglio 2012

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(*Cons. Angelo Mari*)